

Provincia di Bologna
Comune di Anzola dell'Emilia
via Grimandi, 1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA

www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Anzola dell'Emilia

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 04 aprile 2001

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

PERMEABILITÀ' DEI SUOLI

Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10.06.2003

Art. 3.6 - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)

1. Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da costruzioni (fuori o entro terra) che impediscono alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riducono l'entità di tale penetrazione (3). Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione.

2. Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

Art. 3.12 - Tasso di permeabilità

Si definisce tasso di permeabilità il rapporto percentuale fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (SP/SF) oppure la superficie territoriale (SP/ST).

Art. 15.3 - Permeabilità dei suoli

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo seguente.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 10.06.2003 (aggiornate in seguito a Variante Specifica della Giunta Provinciale n. 440 del 19.10.2004)

Parametri Edilizi (definiti nel Regolamento Edilizio)

.....SP = Superficie Permeabile

Art. 4.1.5 - Zona D1 - Zona per attività produttive in essere

.....2. Tipi di intervento ammessi:

a) ove la zona non sia ricompresa all'interno del perimetro di un comparto attuativo, tutti i tipi di intervento con:

.....- S.P. minima = 10%

.....c) in seguito alla approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo:

- nei comparti individuati con i numeri 96, 97 (corrispondenti ai numeri di identificazione del precedente P.R.G.), tutti i tipi di intervento con:

.... - SP min = 10%.

- nei comparti individuati con i numeri 56 e 98:

.... - SP min = 15%.

- negli altri comparti:

.... - SP min = 10%.

Art. 4.1.6 - Sottozona D1 per attività produttive particolari

.... · Tipi di intervento consentiti in seguito all'approvazione del Piano urbanistico attuativo: tutti, nel rispetto di:

.... - SP min = 20%

.... 2. Sottozona D1.2. per attività di autotrasporto

Valgono le stesse norme delle sottozone D1 salvo che:

.... · Tipi di intervento consentiti, in seguito all'approvazione del Piano urbanistico attuativo:

tutti, nel rispetto di:

.... - SP min = 20%.

3. Sottozona D1.3 per attività produttive e impianti tecnologici

Valgono le stesse norme delle sottozone D1 salvo che:

.... · Tipi di intervento consentiti, in seguito all'approvazione del Piano urbanistico attuativo: tutti, nel rispetto di:

.... - SP min = 10%.

Art. 4.1.7 - Zone D2 - Zone per attività produttive attuate o in attuazione sulla base di piani urbanistici attuativi approvati

.... 2. Tipi di intervento consentiti:

· nei comparti individuati con un numero (corrispondente al numero di individuazione del precedente P.R.G.): nel rispetto degli indici previsti dai rispettivi piani attuativi approvati, anche dopo la scadenza delle relative convenzioni, e cioè:

.... - S.P. minima 10% della S.F.

Art. 4.1.8 - Zone D3 - Zone per attività ricettive

.... 2. Tipi di intervento consentiti: tutti, nel rispetto di:

.... - SP min = 30%

4. Sottozona D3.1

.... - Tipi di intervento consentiti: tutti, nel rispetto di:

.... - SP min = 30%.

Art. 4.1.9 - Zone G1 - Zone per servizi pubblici e di interesse pubblico: civili, religiosi, scolastici, sportivi, verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici

.... c) zone per servizi scolastici (S)

.... 2 interventi ammessi:

.... SP min = 50%.

d) zone per verde pubblico (V)

.... 2 interventi ammessi:

.... SP min. = 80%

.... e) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport (VS)

.... 2 interventi ammessi:

.... SP min. = 60.

Art. 4.2.2 - Zone B4 - Zone di ristrutturazione e/o integrazione del tessuto urbano

8. Comparto B4.5 (ex-comparti 29 e 30)

.... - Interventi consentiti: tutti con

.... · SP min = 40%

10. Comparto B4.7 (Ponte Samoggia)

.... - Interventi consentiti: tutti, nel rispetto di:

.... · SP min = 40%.

Art. 4.2.3 - Zone C1 - Zone di nuova urbanizzazione per funzioni prevalentemente residenziali già previste nel P.R.G. previgente

.... 3. Comparto C1 n. 58 (S. Giacomo Martignone)

.... - SP min = 70% della ST.

4. Comparto C1 n. 99 (Capoluogo):

.... - SP min = 45%.

Art. 4.2.4 - Zone C2 - Zone di nuova urbanizzazione per funzioni prevalentemente residenziali e servizi

8. Comparto C2 n. 1 (Capoluogo)

.... - SP min = 60% della ST del comparto

.... 9. Comparto C2 n. 2 (Capoluogo)

.... - SP min = 50% della ST del comparto

- 10. Comparto C2 n. 3 (Lavino)
- - SP min = 55% della ST del comparto
- 11. Comparto C2 n. 5 (Ponte Samoggia)
- - SP min = 60%
- 12. Comparto C2 n. 6 (Capoluogo)
- - SP min = 50% della St.
- 13. Comparto C2 n. 7 (Capoluogo)
- - SP min = 40% della St. comparto

Art. 4.2.5 - Zone D4 - Zone di nuova urbanizzazione o di riurbanizzazione per funzioni prevalentemente produttive

- Nel solo comparto D4.109 si prescrive inoltre:
- SP min = 50% della ST.

Art. 4.3.2 - Zone D6 - Zone per attività speciali

- 3. Tipi di intervento consentiti:
- tutti nel rispetto dei seguenti indici:
- SP min = 30%
- Sottozone D6.4
- - SP min = 30%
- Sottozone D6.5
- - SP min = 30%

Art. 4.3.5 - Zone F2 - Zone per attrezzature tecnologiche

- 2. Tipi di intervento consentiti:
- tutti nel rispetto di:
- - SP min = 20%
- 3. Prescrizioni particolari per la zona speciale F2.1 (centrale elettrica)
- - SP min = 30%.
- 4. Prescrizioni particolari per le zone F 2.2 (stazioni radio base per la telefonia mobile)
- - SP min = 20%

Art. 4.4.21 - Zone E6 - Zone per attività produttive connesse con l'agricoltura

- 2. Interventi consentiti per gli usi c2, d2, d4 e b3.2
- Per gli usi c2, d2, d4 e b3.2 (nei limiti di cui al primo comma) sono ammessi tutti i tipi di intervento con i seguenti limiti:
- - SP min. = 30%.

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10.06.2003

Art. 15.3 - Permeabilità dei suoli

.....2. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq. 3 per albero e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

Art. 15.4 - Salvaguardia e formazione del verde

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo ed è disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2. L'eventuale abbattimento di alberature non produttive di diametro superiore a 20 cm., misurato a 1,10 m. dal colletto deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta dal Responsabile del Servizio Ambiente che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di una/tre nuove piante in base alle dimensioni dell'albero abbattuto, eventualmente anche in altra collocazione o su aree pubbliche.
3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'Art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.
4. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.
5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti e di non offenderne l'apparato radicale, ai sensi del Regolamento Comunale del Verde. Previo nulla-osta del Responsabile del Servizio Ambiente, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.
6. In tutti gli interventi edilizi di NC e RI deve essere assicurata, una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 50% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 50 mq. di S.P., nonché di circa 10 mq. di arbusti ogni 150 mq. di S.P. Le essenze da mettere a dimora andranno prescelte secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale del Verde e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 1,50 e un diametro, misurato a m. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 4. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per tutti gli interventi di recupero edilizio (MS, RC, RE, AM).
7. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi NC, RI è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.
8. Nelle zone agricole, negli interventi di NC, RI, AM di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi del Regolamento Comunale del Verde.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 10.06.2003 (aggiornate in seguito a Variante Specifica della Giunta Provinciale n. 440 del 19.10.2004)

Art. 2.2.8 - Tutela dei maceri e specchi d'acqua e delle alberature ornamentali nel territorio agricolo

.....3. Le alberature di alto fusto di carattere non produttivo (con esclusione quindi degli alberi da frutto, pioppi da taglio, ecc.), aventi diametro ad un metro da terra superiore a cm. 10 sono soggette a tutela in quanto elementi caratterizzanti del paesaggio, ai sensi dell'Art. 12 del P.T.P.R.. L'abbattimento di tali alberature è soggetto al rilascio di nulla osta da parte del Sindaco ed è subordinato all'impianto in posizioni idonee di nuove alberature della medesima essenza o di altre essenze idonee indicate dal Comune nell'atto di autorizzazione, ai sensi del Regolamento Edilizio, ovvero dell'apposito Regolamento Comunale del Verde. Le piante di rilevante valore paesistico o monumentale sono comunque soggette alla conservazione.

Art. 2.2.9 - Tutela dei parchi e giardini di pregio

1. In applicazione dell'Art. 24 del P.T.P.R., il P.R.G. sottopone a tutela i parchi e giardini di particolare pregio, inseriti nel contesto urbano, nonché le aree, ancorché attualmente manomesse, che costituivano parchi o pertinenze di edifici storici significativi.
2. Sugli edifici ricadenti in tali aree sono ammessi esclusivamente interventi di recupero e di RI, senza aumento del sedime e dell'altezza preesistenti, ferme restando in ogni caso le eventuali prescrizioni di specifiche categorie di tutela ai sensi dell'Art. 2.2.6.
3. E' ammessa la realizzazione di manufatti di arredo (quali fontane, gazebi, panchine), e di parcheggi privati purché non vengano danneggiate le alberature e non venga impermeabilizzato il suolo.

Art. 4.3.5 - Zona F2 - Zone per attrezzature tecnologiche

.... 3. Prescrizioni particolari per la zona speciale F2.1 (centrale elettrica)

.... Ai fini della mitigazione dell'impatto visivo deve essere realizzata una cortina alberata, formata da alberi ad alto fusto nonché da essenze arbustive interposte, lungo tutti i lati della zona F2.1 che confinano con zone agricole.

Si veda anche: **Regolamento del Verde**, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.03.1996.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 10.06.2003 (aggiornate in seguito a Variante Specifica della Giunta Provinciale n. 440 del 19.10.2004)

Art. 4.1.1 - Zona A - Centro storico

30. Pavimentazioni esterne ed elementi di arredo.

Gli interventi sulle aree per la viabilità e parcheggi dovranno tendere alla conservazione e al ripristino di pavimentazioni in materiali tradizionali, quali ciotoli, pietra naturale o laterizio, nonché degli elementi complementari e di arredo, quali paracarri, tombini, soglie, lampioni. Non è consentita la pavimentazione di aree destinate a orti o giardini salvo nel quadro di interventi pubblici per la creazione di spazi pedonali.

Non è consentito ricoprire con manto bituminoso pavimentazioni preesistenti, in ciotoli, pietra, laterizio, terra battuta.

La forma e dimensione dei materiali per le pavimentazioni nonché la loro messa in opera dovranno rapportarsi alle forme e ai metodi di derivazione storica.

31. Prescrizioni sui materiali e i componenti.

Nelle facciate degli edifici non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e tipici della zona.

In particolare dovrà escludersi l'uso di:

- cemento armato a "faccia vista";
- rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco;
- intonaci plastici di qualsiasi genere;
- infissi in alluminio o in plastica;
- chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale (esse sono consentite solo se preesistenti, nel caso di negozi o comunque vani al piano terreno);
- zoccolatura in lastre di marmo o pietra;
- elementi prefabbricati in vista in conglomerato cementizio come: mensole di gronda, stipiti di finestra, bancali di finestra cornici o elementi di decoro, ecc.;
- serramenti per vetrine di negozi in alluminio.

I paramenti murari di mattoni a vista dovranno essere stuccati a raso del filo esterno degli elementi di laterizio. Le strutture di elevazioni in muratura di pietrame o in muratura mista di pietrame e laterizio con ricorsi di mattoni dovranno essere intonacate, fatta eccezione per

quelle murature in pietra originariamente costruite per essere a faccia vista. Gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno essere realizzati con malta di calce o malta bastarda di calce. Gli infissi dovranno essere preferibilmente di legno verniciato in tinta coprente. Per i negozi e per le aperture atipiche sono consentiti infissi in ferro verniciato, non riflettente. La sostituzione di solai in legno con solai di altri materiali è ammessa nelle unità edilizie di categoria A3; nelle unità edilizie di categoria A2 è ammessa esclusivamente in caso di dimostrata necessità di consolidamento strutturale non risolvibile in modo soddisfacente con strutture in legno e comunque previo parere favorevole della C.E..

Art. 4.4.21 - Zone E6 - Zone per attività produttive connesse con l'agricoltura

... 5. Mitigazione dell'impatto visivo:

Per ogni zona E6 in occasione del rilascio di concessione è prescritta la formazione di una cortina alberata, costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata nonché da essenze arbustive interposte, su almeno tre lati dell'insediamento; le essenze dovranno essere prescelte ai sensi, del Regolamento Comunale del Verde.